



Ai Genitori
Al personale docente ed ATA
All'Albo
Agli atti
Al Sito web

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie - disposizioni

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 27 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", sono 10:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli **asilo nido e alle scuole dell'infanzia**, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito d'accesso (quindi possono essere iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al tribunale dei minori.

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche.

L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l'anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche **disposizioni transitorie**:

Il Dirigente scolastico, considerato quanto suesposto, è obbligato a **chiedere** ai genitori o ai tutori di presentare:

- **entro il 10 settembre per la scuola dell'infanzia**
- **entro il 31 ottobre per la scuola primaria e secondaria**

la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione;
- l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'annoscolastico).

I genitori possono anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione compilando il modello che si allega alla presente e consegnandolo in segreteria, ma successivamente e precisamente entro il 10 marzo 2018 dovranno presentare copia del libretto attestante l'avvenuta vaccinazione.

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia ;
- I bambini da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il **dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL** entro dieci giorni; l'ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

SANZIONI

L'ASL, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni.

Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall'ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che va da **un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro**; trascorsi i termini indicati, inoltre, l'ASL segnala l'inadempimento dell'obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

In merito alla **formazione delle classi**, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista un'ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l'iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie. Infine, una novità approvata il 20 luglio al Senato: **gli operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici** devono presentare, nei luoghi in cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria «situazione vaccinale», al fine di informarne il proprio datore di lavoro.

Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvieranno, per l'anno scolastico 2017-2018 **iniziative di formazione del personale docente e iniziative di educazione degli alunni e degli studenti**, sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

ALLEGATI

1. D.L. n.73 del 7/06/2017 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
2. C.M. (Ministero della Salute) n. 17892 del 12/06/2017
3. MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Antonella d'Urzo)
*Documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. CAD e normativa connessa*